



CAPITOLO 15 - IMPIANTI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO

15.1 PREMESSA

Obiettivo del presente paragrafo è l'individuazione dei criteri di localizzazione e di realizzazione degli impianti di stoccaggio di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), intendendo per "stoccaggio" le attività di smaltimento individuate all'articolo 6, comma 1, lettera l) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 (*"stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C"*) da autorizzare ai sensi degli articoli 27 e 28 dello stesso decreto.

Sono esclusi dal presente documento i centri di rottamazione, che sono oggetto di pianificazione separata

Il piano riveste carattere di emergenza, vista l'assoluta carenza di impianti di stoccaggio nella nostra regione (con l'unica eccezione rappresentata da quelli dedicati alla raccolta degli oli minerali esausti), ed ha lo scopo principale di attivare un numero di impianti tali da consentire l'autosufficienza in ogni ambito provinciale, limitare il più possibile la movimentazione dei rifiuti prima dell'avvio alla loro destinazione finale e scoraggiare nel contempo gli abusi e le illegalità che sempre si verificano quando sussistono carenze nei circuiti di conferimento.

Nell'approccio al problema bisogna tenere conto di un elemento di base che è fondamentale quando si affrontano gli aspetti legati alla distribuzione degli impianti sul territorio.

I rifiuti speciali non sono infatti soggetti al regime di privativa: il responsabile del rifiuto cioè, non è il soggetto pubblico, ed al suo smaltimento deve provvedere (a proprie spese) il produttore, o autonomamente o affidando il rifiuto a terzi autorizzati. Si creano pertanto spazi a favore dell'iniziativa privata, nei quali si possono inserire imprenditori disposti ad offrire "servizi" mirati alla gestione di tali rifiuti, la cui attivazione tuttavia non può che essere subordinata alla preliminare individuazione di una potenziale platea di "compratori":



le stesse condizioni di mercato, vista la necessità di offrire servizi che siano remunerativi per il gestore, tendono quindi a costituire un elemento stabilizzante ai fini della limitazione del numero degli impianti di stoccaggio attivi sul territorio.

Tuttavia non si può ignorare il fatto che gli impianti di stoccaggio hanno comunque un impatto sull'ambiente, e che un eventuale danno ambientale causato da una cattiva progettazione e/o gestione potrebbe essere tanto più rilevante quanto maggiore è la pericolosità dei rifiuti coinvolti. In sede di pianificazione bisogna pertanto tenere conto comunque della necessità di accertarsi che non si verifichi una proliferazione incontrollata di tali impianti sul territorio, se la loro presenza non è funzionale ad una razionalizzazione complessiva del sistema di gestione, puntando invece ad una ottimizzazione del circuito di conferimento che consenta, da un lato, di elevare gli standard di sicurezza, e dall'altro di minimizzare i costi di smaltimento finale.

E in ogni caso va tenuto presente il principio che la gestione di ogni rifiuto costituisce comunque atto di pubblico interesse, per cui le attività relative devono in ogni caso essere disciplinate, autorizzate e controllate dall'ente pubblico.

Va detto infine che gli impianti di stoccaggio, per la loro natura, non si esauriscono come le discariche nè diventano obsoleti come gli impianti di trattamento. Una volta individuato il fabbisogno di base, non è stato quindi necessario differenziare la programmazione in funzione delle diverse fasi temporali (medio/lungo termine), mentre è sembrato importante intervenire sugli aspetti legati alla dislocazione ed alla sicurezza.

15.2 QUADRO NORMATIVO

La materia dei rifiuti speciali e speciali pericolosi è disciplinata dal Decreto Legislativo del 5 Febbraio 1997, n° 22, (Decreto Ronchi) attuativo delle direttive comunitarie 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti di imballaggio.

Sono ancora in vigore le norme tecniche statali di cui alla deliberazione di C.I. del 27 Luglio 1984 e quelle regionali di cui al D.A. 288 del 03/03/89, fatte salve dall'art. 57, comma 1, dello stesso D.Lgs. 22/97.

Per quanto riguarda la specifica materia degli oli minerali esausti si deve fare riferimento al D.Lgs. 95/92 ed alle relative norme tecniche di cui al D.M. 392/96.



Infine il D.P.R. del 12 Aprile 1996 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.C.M. 03/09/99 in materia di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), recepito dalla Regione Siciliana con l'articolo 91 della Legge 3 Maggio 2001, n° 6.

Va detto inoltre che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 2983 del 31 Maggio 1999, la Regione Siciliana è stata commissariata *“per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del D.Lgs. 22/97, per la predisposizione di un piano di interventi d'emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza”*.

Con le successive Ordinanze n° 3048 del 31 Marzo 2000 e n° 3072 del 21 Luglio 2000, che integrano e modificano la precedente, la situazione di emergenza determinatasi nella regione siciliana per i rifiuti urbani, è stata estesa anche ai rifiuti speciali.

In particolare l'art.4 dell'Ordinanza 3072 del 21 luglio 2000, successivamente modificato dall'ultima Ordinanza e n.3136 del 25 Maggio 2001 prevede che *“il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti, di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs.22 del 5 Febbraio 1997, è sospeso fino alla predisposizione del Piano di cui all'art.22 del d.lgs.22/97 ovvero di stralci del Piano medesimo....”*.

15.3 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97, sono classificati come rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazione industriale;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti di attività di servizi;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;



l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

I rifiuti pericolosi sono quelli non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I al citato D.Lgs. n° 22/97.

I rifiuti pericolosi, è importante ricordare, non sono soltanto quelli ascrivibili alla tipologia degli speciali e/o industriali, ma possono essere altresì di derivazione urbana. Per questo, a prescindere da un più o meno forte apparato industriale, è necessario garantire l'esistenza di un'offerta minima di servizi corrispondenti al loro opportuno smaltimento.

15.4 LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI IN SICILIA

Il reperimento dei dati sulla produzione di rifiuti speciali e speciali pericolosi della Sicilia è stato svolto sulla base della dichiarazione MUD "99 effettuata dai soggetti obbligati di cui al D.P.C.M. 21 marzo.

In generale, il dato sulla produzione dei rifiuti speciali non può ritenersi esaustivo poiché, in virtù delle prescrizioni di legge, il MUD, che ha costituito la base per la quantificazione della produzione di rifiuti, non doveva essere presentato da tutti i produttori di rifiuti speciali nè era relativo a tutte le tipologie di rifiuti.

Un ulteriore limite dei dati forniti è legato alla elevata percentuale dei soggetti che non hanno presentato la dichiarazione MUD 99.

Tuttavia i dati sulla produzione provenienti dalle dichiarazioni MUD, sono stati integrati con i dati ricavati attraverso una serie di interviste effettuate con le associazioni degli industriali e degli smaltitori delle varie province Siciliane.

La tabella 1 illustra i quantitativi (t/anno) prodotti in Sicilia espressi in macrocategorie C.E.R.



Tabella 1

C.E.R.	Descrizione	Q	%
01 00 00	Rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava	97.058	9,4
02 00 00	Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura orticoltura, caccia, pesca e acquicoltura	33.596	3,2
03 00 00	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili	1.618	0,2
04 00 00	Rifiuti della produzione conciaria e tessile	14	0,0
05 00 00	Rifiuti dalla raffinazione del petrolio purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone	19.684	1,9
06 00 00	Rifiuti da processi chimici inorganici	18.674	1,8
07 00 00	Rifiuti da processi chimici organici	5.350	0,5
08 00 00	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici, smalti vetriati), sigillanti e inchiostri per stampa	8.193	0,8
09 00 00	Rifiuti dell'industria fotografica	3.583	0,3
10 00 00	Rifiuti inorganici provenienti da processi termici	19.348	1,9
11 00 00	Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura metalli; idrometallurgia non ferrosa	197	0,0
12 00 00	Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica	12.086	1,2
13 00 00	Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)	11.201	1,1
14 00 00	Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)	807	0,1
15 00 00	Imballaggi, assorbenti: stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)	4.297	0,4
16 00 00	Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo	92.291	8,9
17 00 00	Rifiuti di costruzione e demolizioni (compresa la costruzione di strade)	493.499	47,7
18 00 00	Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne rifiuti di cucina e ristorazione che non derivino da luoghi di cura)	5.981	0,6
19 00 00	Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua	164.719	15,9
20 00 00	R.S.U. ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni, inclusi rifiuti della raccolta differenziata	41.650	4,0
	Totale (ton/anno)	1.033.848	100,0

La tabella 2 illustra la produzione di rifiuti (t/anno) suddivisi in speciali e pericolosi, per ciascuna provincia.



Tabella 2

	Non pericolosi	Pericolosi	Non classificati	Totale	%
Ag	24.671	1.320		25.991	3
Cl	76.644	2.585	0,3	79.229	8
Ct	66.251	6.224	13,5	72.489	7
En	2.415	3.869		6.284	1
Me	333.212	8.041	7,9	341.261	33
Pa	178.555	19.236	4,1	197.796	19
Rg	11.027	901		11.929	1
Sr	203.557	9.764	2,4	213.324	21
Tp	68.539	17.083	53,4	85.675	8
<i>Totale</i>	<i>964.873</i>	<i>69.023</i>	<i>82</i>	<i>1.033.978</i>	<i>100</i>

15.5 GLI IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti attualmente autorizzati allo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali e/o pericolosi, ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs 22/97, o dell'art. 5 del D.Lgs 95/92, sono così dislocati:


- n. 1 impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi, ubicato nella zona industriale di Aragona (AG).
- n. 2 impianti per lo stoccaggio di batterie e liquidi fotosensibili, ubicati nella zona industriale di Catania.
- n. 2 impianti per la raccolta di oli minerali esausti, ubicati nel comune di Aci S. Antonio (CT).
- n. 1 impianto per la raccolta di oli minerali esausti, ubicato nel comune di Mazara del Vallo (TP).
- n. 1 impianto per la raccolta di oli minerali esausti, ubicato nel Comune di Marsala (TP).
- n. 1 impianto per lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali e pericolosi, ubicato nella zona industriale del comune di Carini (PA).
- n. 1 impianto di raccolta oli minerali usati, ubicato nel comune di Palermo.



- n. 2 impianti per lo stoccaggio di accumulatori al piombo, ubicati nel comune di Palermo.
- n. 1 impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi, ubicato nel Comune di Melilli(SR).

La situazione attuale è, come si vede, fortemente deficitaria, ad esclusione degli impianti destinati alla raccolta degli oli minerali esausti e delle batterie, che godono di una situazione particolare.

Infatti le ditte operanti nel territorio regionale per la raccolta degli oli minerali sono anche iscritte al C.O.O.U. (Consorzio Obbligatorio Oli Esausti) che svolge nei confronti delle ditte consorziate anche un ruolo di coordinamento. Ciò comporta, per le ditte, l'obbligo di effettuare la microraccolta degli oli con i propri automezzi, anche presso i detentori dislocati nelle zone più remote del territorio. Tal tipo di organizzazione ha dato negli anni risultati positivi sempre crescenti. Infatti dai dati forniti dallo stesso C.O.O.U. risulta che in Sicilia viene raccolta una quantità di olio esausto pari al 40% dell'olio lubrificante immesso sul mercato.



Della restante parte circa il 30% viene bruciato nei processi di combustione mentre l'aliquota mancante (circa il 30%) sfugge alla raccolta ed è dovuta all'attività di coloro che operano la sostituzione dell'olio in proprio.

Anche per quanto riguarda le batterie esauste al piombo gli impianti di stoccaggio esistenti offrono una copertura del territorio regionale quasi totale.

Invece per le restanti tipologie di rifiuti esiste oggi un unico impianto che assicura lo stoccaggio di una vasta gamma di rifiuti speciali (pericolosi e non), ubicato in provincia di



Agrigento, mentre, come si evince dal grafico accanto, la maggior parte delle altre province risulta completamente sprovvista di impianti di stoccaggio conto terzi.

Palermo e Catania offrono impianti per lo stoccaggio di modesti quantitativi di rifiuti liquidi.

Va detto ancora che nelle province di Siracusa, Messina e Caltanissetta, le grandi industrie e i petrolchimici sono provvisti di impianti per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in proprio, mentre resta non servita la media e piccola industria.

Le province di Enna e Ragusa, infine, sono completamente prive di impianti per lo stoccaggio conto terzi di qualsiasi tipologia di rifiuti speciali.

15.6 IL FABBISOGNO IMPIANTISTICO

L'attuazione di una strategia volta a garantire l'offerta di servizi necessari a soddisfare il fabbisogno minimo di impianti di stoccaggio provvisorio (conto terzi), in base alle analisi condotte sulle quantità reali di rifiuti prodotti e da gestire, può muoversi lungo tre direttrici principali.

- La realizzazione, in ciascuna provincia, di un numero di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi sufficienti a garantire una potenzialità complessiva non superiore a quelle che sono le oggettive necessità provinciali di stoccaggio. Queste ultime, indicate in via preliminare al punto 10, saranno successivamente individuate in base a studi di settore e dati di produzione da aggiornare, con cadenza triennale, in base a studi effettuati dall'Osservatorio Regionale sui Rifiuti istituito presso l'ARPA con ordinanza commissariale n° 480 del 21 giugno 2001. Ciò al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento di rifiuti che consenta, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione, la piena autonomia di smaltimento e la minore movimentazione di rifiuti all'interno di ogni ambito provinciale.
- La realizzazione in ogni porto di almeno un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti speciali (come ad esempio oli, batterie ed acque di sentina) prodotti da navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto. Tali impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le prescrizioni contenute nella Direttiva 2000/59/CE del 27 novembre 2000, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4-*bis* del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22.
- La realizzazione all'interno di ogni *isola ecologica*, così come viene definita nel Decreto Commissariale 25 luglio 2000, di stazioni finalizzate alla microraccolta degli oli minerali esausti (compresi i filtri) e delle batterie esauste provenienti dall'attività "fai da te". Il servizio può essere curato direttamente dai relativi consorzi. Per stazioni si



intendono vasche, coperte da tettoia, all'interno delle quali possono essere allocati fusti e/o contenitori a chiusura ermetica, per una capacità complessiva non superiore a 500 litri per gli oli e 2 m³ per le batterie. Il numero delle stazioni non può essere superiore ad uno per isola ecologica.